



COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 85 del 05/09/2019

Ufficio proponente: 04° SETTORE TECNICO

OGGETTO: Limitazione accesso alle quote sommitali dell'Etna.

IL SINDACO

IL SINDACO

Richiamato l'avviso del Dipartimento Regionale di Protezione Civile per eventi vulcanici di impatto locale n. 12 del 30 luglio 2019, mediante cui, in riferimento ai comuni dell'areale etneo, è stato dichiarato, con specifica "*nota PRE/0039294 del 27 luglio 2019*", il livello di allerta GIALLO con fase operativa di attenzione per la zona sommitale;

Tenuto conto, pertanto, che in relazione alle risultanze esposte dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile e dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sussiste, nell'area sommitale, l'attuale stato di rischio legato all'attività vulcanica in corso;

Considerato che detti fenomeni vulcanici richiamano, verosimilmente, visitatori ed escursionisti nelle zone interessate e che, in conseguenza, appare necessario garantire l'incolumità pubblica e privata, limitando l'accesso alle sopraddette quote sommitali del vulcano, potenzialmente interessate dagli eventi in atto;

Visto il D.L. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile);

Visto l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

Visto l'art. 12 della legge 265/1999;

Visto l'art. 54 del D.L.vo n. 267/2000.

Per quanto sopra, con i poteri conferiti dalla Legge,

ORDINA

- con decorrenza immediata e fino al permanere delle superiori criticità, l'assoluto divieto di accedere alle quote del vulcano Etna superiori a mt 2920 s.l.m.;
- da quota 2920 mt. s.l.m., esclusivamente se accompagnati dalle Guide Alpine o Vulcanologiche e con abbigliamento idoneo ad affrontare le condizioni di ostilità che caratterizzano i luoghi da visitare;

La limitazione di cui al punto precedente non si applica al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle forze dell'ordine, al personale della Protezione Civile e del Parco dell'Etna che svolgono attività di servizio nell'area, al personale Scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di protezione civile e di studio (università e INGV), alle guide alpine

– vulcanologiche e al personale del CAI abilitati ai sensi di legge;
I trasgressori saranno deferiti all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p..
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

DISPONE

- Di trasmettere il presente atto:
 - Alla Prefettura di Catania;
 - Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio Vulcanico;
 - Alla Stazione Carabinieri Belpasso;
 - All'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania;
 - All'Ente Parco dell'Etna;
 - Al Collegio Reg. Guide Alpine e Vulcanologiche;
 - Al CNSAS (Soccorso Alpino Civile);
 - Alla Guardia di Finanza – Soccorso Alpino di Nicolosi;
 - Al Corpo Forestale di Nicolosi;
 - Al CAI (Club Alpino Italiano) sez. di Catania.
 - Ai Sindaci dei Comuni di Nicolosi, Zafferana Etnea, Adrano, Biancavilla e Ragalna che hanno stilato il protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività di protezione civile del versante Etna-Sud – Rischio Vulcanico;
 - Al Gruppo comunale di Protezione Civile;
- Di procedere, tramite gli uffici competenti, alla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, il _____

BELPASSO, 05/09/2019

IL SINDACO
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA /
ArubaPEC S.p.A.